



Ludy

le loro rispettive funzioni in attività di carattere eminentemente pubblicitario, l'I.A. esercita un'attività di natura esclusivamente economica, quale è appunto l'attività delle assicurazioni private ed agisce in regime di libera concorrenza con le altre imprese di assicurazione sulla vita. L'I.A. quindi rientra fra i cosiddetti Enti soggetti all'obbligo del bilancio e che dovrebbero essere equiparati, sia agli effetti sostanziali, sia agli effetti fiscali, alle imprese private. Ora, mentre tale equiparazione non sussiste agli effetti sostanziali, quali, ad esempio, quelli riflettenti la rivalutazione degli immobili, s'intende determinarla agli effetti fiscali. L'amministrazione finanziaria ad esempio sostiene che l'I.A. sia tenuta a corrispondere il contributo straordinario temporaneo del 4% per investimenti intesi a combattere la disoccupazione, di cui alla legge 25 luglio 1952 n° 949 (contributo che, nella misura ridotta del 3%, verrebbe prorogato in base ad un disegno di legge già presentato al Parlamento, per il 1° semestre 1954), in quanto esercite una attività produttiva di reddito classificabile